

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2004 DELLA COMMISSIONE  
dell'8 novembre 2017**

**che approva il 2-metilisotiazol-3(2H)-one come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei  
biocidi del tipo di prodotto 12**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'uso nei biocidi. Detto elenco comprende il 2-metilisotiazol-3(2H)-one.
- (2) Il 2-metilisotiazol-3(2H)-one è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 «preservanti contro la formazione di sostanze viscidose (slimicidi)», come descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) La Slovenia, designata autorità di valutazione competente, ha presentato la relazione di valutazione corredata di raccomandazioni il 7 aprile 2016.
- (4) In conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 2 marzo 2017 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (5) In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 12 contenenti 2-metilisotiazol-3(2H)-one soddisfino i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.
- (6) È pertanto opportuno approvare il 2-metilisotiazol-3(2H)-one ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.
- (7) Poiché il 2-metilisotiazol-3(2H)-one soddisfa i criteri di classificazione come sensibilizzante della pelle della sottocategoria 1 A, come definita nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, gli articoli trattati, trattati con 2-metilisotiazol-3(2H)-one o che lo contengono, dovrebbero essere opportunamente etichettati all'atto dell'immissione sul mercato.
- (8) È opportuno prevedere un periodo ragionevole prima dell'approvazione di un principio attivo, al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

<sup>(1)</sup> GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 del 10.10.2014, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).

